



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

All.: 1

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0008753 - 20/01/2014** - USCITA

Al Comune di Vimodrone
Settore Contratti e Affari Legali
Unità Operativa Commercio – SUAP
Via C. Battisti, 56
20090 Vimodrone (MI)
c.a. dott.ssa Chiara Gregorini
commercio@comune.vimodrone.milano.it

Oggetto: D.P.R. 28-12-2000, n. 445 - Art. 38 comma 3-bis – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

Codesto Comune chiede alcune delucidazioni in merito alle modalità di invio e sottoscrizione delle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA).

Fa presente che dalla lettura del comma 3-bis dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sembrerebbe legittimo conferire ad un terzo soggetto non solo la delega all'invio telematico della SCIA ma anche la sottoscrizione e compilazione di dichiarazioni ed autocertificazioni del segnalante, quali ad esempio autocertificazione antimafia o autocertificazione del possesso di requisiti morali e professionali.

Stante la veridicità di quanto sopra illustrato chiede:

- nei confronti di quali soggetti ricadrebbe la responsabilità penale ed amministrativa qualora si accertasse che i requisiti suddetti non fossero posseduti dal segnalante nel caso in cui la SCIA e l'autocertificazione fossero firmate dal solo delegato
- se nei casi esposti sia necessaria la forma digitale o la firma scannerizzata del segnalante, accompagnata eventualmente da scannerizzazione della carta d'identità
- se sia legittimo rifiutare l'arrivo di una SCIA con PEC e firma digitale solo per il fatto che non sia stato utilizzato il portale informatico SUAP adottato dal Comune.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

L'articolo 38, comma 3-bis del D.P.R. n. 445 del 2000 dispone che: *“Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo”*.

Tali modalità sono indicate nei precedenti commi dell'articolo 38 che qui di seguito si riassumono.



Il comma 1 del medesimo articolo dispone che *“Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica”*.

Con il comma 2 viene sottolineato che *“Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica (...) sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*.

Ai fini di quanto richiesto nel quesito, il citato articolo 65, al comma 1 dispone, tra le varie possibilità, che *“Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni (...) sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata (...)”*.

Dalla lettura delle norme sopraindicate consegue, ad avviso della scrivente, che ad un altro soggetto può essere conferita la delega sia all’invio (*potere di rappresentanza per la presentazione di istanze del segnalante di cui all’articolo 38, comma 3-bis*) che alla sottoscrizione e compilazione delle dichiarazioni (*potere di rappresentanza per la formazione di istanze del segnalante di cui all’articolo 38, comma 3-bis*).

Ciò significa che è sostenibile che qualora un soggetto intenda conferire ambedue le deleghe suddette, sulla SCIA possa essere apposta la sola firma digitale o la firma elettronica qualificata del delegato ma nell’atto di delega sottoscritto dal delegante il medesimo deve specificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina normativa di settore. Solo in tal modo, infatti, in caso di dichiarazione mendace può essere rilevata la responsabilità penale che ai sensi del Codice Penale è personale. Nel caso della responsabilità amministrativa, invece, il coinvolgimento del soggetto delegato non può essere messo in discussione.

Infine, con riferimento al fatto se sia legittimo rifiutare l’arrivo di una SCIA con PEC e firma digitale per il solo fatto che non sia stato utilizzato il portale informatico SUAP adottato dal Comune, la scrivente Direzione, evidenzia di essersi già espressa su analoga questione con l’allegata nota n. 212434 del 24-12-2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

BB/modalità presentazione istanze